Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 ottobre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1961, n. **1005**.

Erezione in ente morale dell'Opera di glorificazione del Santissimo nome di Gesù, con sede in Napoli.

N. 1005. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera di glorificazione del Santissimo nome di Gesù, con sede in Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1961, n. **1006**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Porto Corsini, località Sinistra Canale, del comune di Ravenna.

N. 1006. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ravenna in data 25 aprile 1960, integrato con dichiarazione del 14 febbraio 1961, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Porto Corsini, località Sinistra Canale, del comune di Ravenna e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1961, n. **1007**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Maria della Concezione, sita nel comune di Siracusa.

N. 1007. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Maria della Concezione, sita nel comune di Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1961, n. **1008**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, nel comune di Novate Milanese (Milano).

N. 1008. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 10 dicembre 1960, integrato con dichiarazione del 15 marzo 1961, relativo all'erezione della parrocchia della Sacra Famiglia nel comune di Novate Milanese (Milano) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. **1009**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine delle Grazie, nel comune di Montegridolfo (Forlì).

N. 1009. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 1° maggio 1961, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Vergine delle Grazie, nel comune di Montegridolfo (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. **1010**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Taddeo Apostolo, in zona Cessati Spiriti del comune di Roma.

N. 1010. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 18 maggio 1960, integrato con altro decreto del 19 maggio 1960 e con dichiarazione del 26 maggio 1960, relativo all'erezione della parrocchia di San Taddeo Apostolo in zona Cessati Spiriti del comune di Roma e all'istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 105. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1961.

Disciplina delle operazioni di facchinaggio svolte per conto delle Gestioni statali grano, per il periodo dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE, E PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1946, relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico per i « Granai del popolo »;

Visti i decreti ministeriali 16 ottobre 1946 e 15 marzo 1947, con i quali vennero apportate delle modifiche al decreto ministeriale 9 giugno 1946 sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1947, per la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del popolo »;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1948, con il quale è stata aumentata la percentuale di maggiorazione delle tariffe di facchinaggio prevista dall'art. 8 del decreto ministeriale 7 giugno 1947, per oneri previdenziali ed assistenziali;

Visto il decreto ministerile 22 luglio 1948, con il quale il citato decreto 7 giugno 1947, è stato prorogato fino al 31 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1949, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali dei « Granai del popolo » per l'annata 1949-50;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1950, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata 1950-51;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1951, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata 1951-52;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1952, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo per l'annata 1952-53;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1953, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata 1953-54;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1954, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata 1954-55;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1955, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo »;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1956, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo », per l'annata 1956-57;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1957, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata 1957-58;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1958, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata 1958-59;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1959, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata 1959-60;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1960, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata 1960-61;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Sentite la Federazione italiana dei Consorzi agrari e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori facchini;

Decreta:

Art. 1.

Sfera di applicazione

Le operazioni di facchinaggio del grano di produzione nazionale e di provenienza estera svolte per conto delle Gestioni statali sono regolate dal presente decreto.

Per la disciplina normativa e tariffaria delle operazioni suddette svolte dai facchini liberi esercenti di cui al primo comma del successivo art. 10 valgono le disposizioni fissate dal presente decreto.

Art. 2.

Divisione in zone

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª *zona*:

Aosta, Imperia, La Spezia, Sondrio, Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Treviso, Verona, Arezzo, Massa Carrara, Pistoia, Siena, Macerata, Rieti, L'Aquila, Teramo, Catanzaro, Cosenza, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Trapani, Nuoro.

2ª *zona*:

Alessandria, Asti, Novara, Torino, Vercelli, Savona, Bergamo, Como, Cremona, Pavia, Varese, Gorizia, Piacenza, Reggio Emilia, Grosseto, Lucca, Pesaro, Perugia, Terni, Frosinone, Latina, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, Pescara, Benevento, Caserta, Salerno, Enna, Messina, Sassari, Reggio Calabria.

3ª *zona*:

Genova, Brescia, Mantova, Rovigo, Trieste, Forlì, Parma, Livorno, Pisa, Ancona, Avellino, Brindisi, Caltanissetta, Cagliari, Udine, Venezia, Vicenza, Ravenna.

4ª *zona*:

Cuneo, Milano, Ferrara, Modena, Firenze, Roma, Viterbo, Napoli, Matera, Catania.

5ª *zona*:

Bologna, Bari, Lecce, Foggia, Taranto, Potenza, Palermo.

Art. 3.

Tariffe

Le tariffe di seguito elencate sono riferite a quintale, distinte per zone e comprensive della percorrenza fino a 15 metri.

VOCI DI TARIFFA	1ª Zona L.	2ª Zona L.	3ª Zona L.	4ª Zona L.	5ª Zona L.
a) *Entrata nei magazzini:*					
1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento	20,55	23,65	24,95	25,50	27,05
2) scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento	16,65	19,30	20,30	20,65	21,95
b) *Uscita dai magazzini:*					
1) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	33,85	38,80	41,00	41,75	44,50
2) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, legatura e carico su veicolo	29,90	34,50	36,50	37,25	39,50
3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	25,70	29,60	31,25	31,70	33,75
4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicolo	24,40	28,00	29,60	30,10	32,15
5) insaccatura, legatura e carico su veicolo	21,80	25,15	26,50	27,00	28,80
6) disaccatastamento e carico su veicolo	20,55	23,65	24,95	25,50	27,05
7) solo carico su veicolo	15,45	17,80	18,65	18,90	20,30
c) *Operazioni negli scali ferroviari:*					
1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico:					
— senza pesatura	15,85	18,35	19,40	19,60	21,00
— con pesatura	19,75	22,75	24,00	24,30	26,05
2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico e stivaggio:					
— senza pesatura	15,85	18,35	19,40	19,60	21,00
— con pesatura	19,75	22,75	24,00	24,30	26,05
3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico con vuotatura e assestamento:					
— senza pesatura	18,60	21,15	22,15	22,35	23,70
— con pesatura	22,55	25,60	26,85	27,10	28,75
d) *Operazioni alle fosse:*					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura	—	—	—	—	21,80
2) come sopra, senza pesatura	—	—	—	—	16,70
3) elevazione, a ciglio fossa insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicoli	—	—	—	—	59,00
4) come sopra, senza pesatura	—	—	—	—	52,20
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	—	—	39,85
e) *Operazioni varie:*					
1) travasatura da sacco a sacco	12,80	14,80	15,65	15,80	16,90
2) paleggiatura o trapalatura a mano	8,85	10,35	10,85	10,90	11,65
3) vuotatura a mano residuo celle	8,85	10,35	10,85	10,90	11,65
4) spostamento e maneggio in enere dei sacchi con accatastamento o vuotatura	7,75	8,85	9,35	9,45	10,15
5) stivaggio o distivaggio su automezzi o su veicoli ippotrainati	5,15	5,80	6,20	6,30	6,75
6) accatastamento o disaccatastamento	5,15	5,80	6,20	6,30	6,75
f) *Maggiorazioni varie:*					
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da m. 2,20 a m. 3	5,15	5,80	6,20	6,30	6,75
2) come sopra, per altezza superiore a m. 3 fino a m. 6	7,75	8,85	9,35	9,45	10,15
3) come sopra, per altezza superiore a m. 6	8,85	10,35	10,85	10,90	11,65
4) maggiorazione per percorsi da m. 15 a m. 30	2,35	2,60	2,80	2,85	3,00
5) come sopra, oltre i m. 30 e per ogni 15 m.	4,60	5,20	5,60	5,70	6,10
6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto	0,90	1,05	1,10	1,15	1,20
g) *Quota a carico del conferente per scarico a piede magazzino*	3,80	4,40	4,70	4,90	5,10
h) *Distivaggio e resa a ciglio veicolo* (per consegna franco molino)	(si applicano le tariffe di cui alla lettera e) n. 5)				

Le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera *b)* della tabella sopra indicata si applicano anche quando per mancanza dei veicoli per il carico il prodotto è trasportato fino al posto di carico, ma non caricato.

Art. 4.

Lavoro serale, notturno e festivo

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25%. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle tariffe nella misura del 60%.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50%. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge a tutti gli effetti civili.

Art. 5.

Maggiorazione per sacchi piccoli

Qualora il peso della merce in sacchi non superi i kg. 50, le relative tariffe, di cui all'art. 3 saranno aumentate del 30%.

Le tariffe di cui al predetto art. 3 saranno, invece, aumentate del 15% ove il peso della merce non superi i kg. 75.

Art. 6.

Riduzione per ausilio di impianti o di mezzi meccanici

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti o mezzi meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25%.

Art. 7.

Contribuzioni varie

Le prestazioni di cui alle precedenti tariffe pongono in essere un lavoro autonomo, soggetto alla disciplina dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile. Di conseguenza il singolo lavoratore non è soggetto a nessuna copertura assicurativa assistenziale e previdenziale.

Quando invece i facchini liberi esercenti sono riuniti in carovane, compagnie o cooperative, sarà corrisposta direttamente a tali complessi organizzativi una indennità pari al 61% delle tariffe di cui allo art. 3, in quanto essi sono tenuti alla iscrizione dei propri aderenti ai vari istituti cui per legge è demandata la previdenza sociale, l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori. Detta indennità compensa anche il mancato godimento delle ferie, la gratifica natalizia ed il trattamento per le solennità nazionali.

Ai liberi facchini non riuniti in carovane, compagnie o cooperative i quali eseguono le operazioni di cui all'art. 3 sarà corrisposta una indennità pari al 20% delle tariffe di cui all'art. 3, aggiuntiva alle tariffe predette, in considerazione che ai lavoratori subordinati vengono corrisposte indennità per ferie, per gratifica natalizia e per solennità civili, indennità che invece non competono ai liberi facchini.

Art. 8.

Indennità varie

a) di attesa:

Qualora l'inizio del lavoro fosse ritardato oltre un'ora, a ciascun lavoratore sarà corrisposta una indennità di L. 100 per ogni ora, o frazione, trascorsa in attesa oltre la prima.

b) di trasferta:

Qualora fosse richiesta l'opera del singolo o di carovane, compagnie o cooperative di facchini fuori della loro residenza, oltre la spesa del viaggio sarà corrisposta una indennità di pernottamento, se non si provvederà all'alloggio od al rimborso dei pasti consumati successivamente al primo pernottamento, in misura da convenirsi localmente.

Art. 9.

Quota a carico del conferente

Le operazioni relative allo scarico da veicolo e trasporto sino a piede magazzino sono di competenza del conferente in quanto, in base alla disciplina legislativa dell'ammasso, il prodotto deve essere consegnato, insaccato, franco piede magazzino.

Qualora tali operazioni siano eseguite dai facchini per incarico del conferente, questi dovrà corrispondere la tariffa di cui alla lettera *g*) della tabella oltre a quella del distivaggio lettera *e*), punto 5) se anche questa operazione viene fatta eseguire dai facchini.

I relativi importi saranno trattenuti al conferente sul controvalore del grano conferito e versati dallo ente ammassatore ai facchini unitamente alle eventuali spettanze per altre operazioni.

Art. 10.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali, incaricati delle operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, dovranno rivolgersi esclusivamente ai facchini liberi esercenti anche se non iscritti ad organizzazioni sindacali di categoria, riuniti o non in cooperative, compagnie o carovane, muniti alla data del presente decreto del prescritto certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza con esclusione dei porta bagagli e degli esercenti il facchinaggio nei mercati ortofrutticoli.

Per le operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto compete agli enti predetti il diritto di servirsi di facchini con rapporto di lavoro fisso e continuativo alle dipendenze degli enti stessi.

Qualora in una determinata località, intesa per tale il territorio comunale, non esistessero o non fossero tempestivamente disponibili i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, gli enti predetti sono liberi di utilizzare altro personale.

Art. 11.

Il presente decreto ha applicazione dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

Art. 12

Il presente decreto non si applica nell'ambito del Demanio pubblico marittimo ai sensi dell'art. 110, ultimo comma, del Codice della navigazione, nonchè alle operazioni di facchinaggio del grano di provenienza estera svolte nell'ambito dei magazzini generali.

Roma, addì 14 luglio 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

(6333)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1961.

Modificazioni alla disciplina delle importazioni dei bovini vivi e delle carni, trippe e frattaglie bovine.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

di concerto con il Ministro per gli affari esteri, il Ministro per le finanze, il Ministro per il tesoro, il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per l'agricoltura e foreste, il Ministro per l'industria e commercio;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1961;

Ritenuta la necessità di modificare le norme contenute nel suddetto decreto ministeriale, in relazione alla particolare situazione del mercato zootecnico nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 19 aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1961, è sostituito dal seguente:

« L'importazione delle carni bovine macellate, fresche, anche refrigerate o congelate, delle trippe bovine refrigerate o congelate e delle frattaglie bovine commestibili potrà essere sospesa da qualsiasi provenienza, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 2, con provvedimento del Ministro per il commercio con l'estero, qualora la media ponderata dei prezzi per quintale, peso vivo, dei vitelloni e dei buoi di prima qualità e delle vacche di seconda qualità, esclusa l'imposta di consumo e l'imposta generale sull'entrata, franco mercato, calcolata in base alle quotazioni settimanali rilevate sui mercati di Padova, Firenze, Macerata e Modena per i vitelloni di prima qualità superiori all'anno, sui mercati di Chivasso e Modena per i buoi di prima qualità, e sui mercati di Cremona, Modena e Chivasso per le vacche di seconda qualità, risulti inferiore a Lit. 30.500 al quintale.

Per la formazione della media ponderata di cui al precedente comma il prezzo dei vitelloni inciderà nella misura del 50% e quello dei buoi e delle vacche inciderà nella misura del 25% ciascuno ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano alle ghiandole bovine congelate destinate alle industrie fabbricanti di prodotti farmaceutici.

Art. 3.

L'art. 3 del decreto ministeriale 19 aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1961, è sostituito dal seguente:

« L'importazione da qualsiasi provenienza del bestiame bovino vivo da macello e della carne bovina congelata, fatta eccezione per quella destinata alle forze armate, potrà essere sospesa con provvedimento del Ministro per il commercio con l'estero qualora la media aritmetica del prezzo delle vacche di seconda qualità, calcolato in base alle quotazioni settimanali rilevate sui mercati di Cremona, Modena e Chivasso, risulti inferiore a Lit. 18.500 al quintale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 ottobre 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(6384)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1961.

Sospensione dell'importazione da qualsiasi provenienza delle carni bovine congelate, delle trippe bovine refrigerate o congelate, delle frattaglie bovine commestibili e del bestiame bovino che conserva tutti i denti da latte.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1961;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 7 ottobre 1961;

Considerato che la media ponderata dei prezzi dei vitelloni e dei buoi di 1ª qualità e delle vacche di 2ª qualità, calcolata ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 6 ottobre 1961, risulta inferiore a Lit. 30.500 al quintale;

Considerato che la media aritmetica dei prezzi delle vacche di 2ª qualità, calcolata ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 7 ottobre 1961, risulta inferiore a Lit. 18.500 al quintale;

Decreta:

Art. 1.

E' sospesa l'importazione delle trippe bovine refrigerate o congelate e delle frattaglie bovine commestibili, fatta eccezione per le ghiandole bovine congelate destinate alle industrie fabbricanti di prodotti farmaceutici.

E' altresì sospesa l'importazione delle carni bovine congelate, fatta eccezione per quelle destinate alle forze armate dello Stato, e del bestiame bovino da macello che conserva tutti i denti da latte.

Art. 2.

Le dogane, su presentazione di denuncia e benestare bancario, sono autorizzate a consentire l'importazione delle carni bovine congelate, delle trippe refrigerate o congelate, delle frattaglie bovine commestibili e del bestiame bovino da macello che conserva tutti i detti da latte che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino viaggianti o giacenti in dogana allo Stato estero, semprechè spediti dall'origine con destinazione Italia e con documenti intestati alla ditta importatrice italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 ottobre 1961

Il Ministro: MARTINELLI

(6385)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Sermonetana », con sede in Sermoneta (Latina).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 settembre 1961, i poteri conferiti all'avv. Dante Monda, commissario governativo della Società cooperativa agricola « Sermonetana », con sede in Sermoneta (Latina), sono stati prorogati dal 5 settembre al 15 dicembre 1961.

(6354)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di Aziende di credito

Si rende noto che, con decreti ministeriali in data 2 ottobre 1961, le seguenti Aziende di credito sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di Debito pubblico previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752: Banca Alto Milanese; Banco di Desio; Cassa di Risparmio di Carrara e Cassa di Risparmio di Jesi.

(6355)

Il direttore generale: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi del 6 ottobre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,61	620,60
$ Can.	602,25	602,30	602,25	602,30	601 —	602,22	602,27	602,30	602.25	602,25
Fr. Sv.	143,61	143,58	143,595	143,545	143,60	143,60	143,57	143,55	143,61	143,55
Kr. D.	90,15	90,14	90,14	90,125	90,20	90,14	90,12	90,15	90,15	90,15
Kr. N.	87,29	87,25	87,25	87,26	87,28	87,26	87,255	87,25	87,29	87,20
Kr. Sv.	120,13	120,09	120,05	120,17	120 —	120,10	120,18	120,10	120,13	120,10
Fol.	172,07	172,02	172,03	172,07	172,10	172,04	172,05	172,10	172,07	172,05
Fr. B.	12,46	12,468	12,471	12,468	12,465	12,47	12,4685	12,46	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,25	126,25	126,27	126,28	126,25	126,25	126,28	126,20	126,25	126,25
Lst.	1746,01	1746 —	1746,15	1746 —	1746 —	1745,90	1746,125	1746,10	1746 —	1746 —
Dm. occ.	155,47	155,42	155,49	155,45	155,40	144,44	155,45	155,45	155,47	155,45
Scell. Austr.	24,01	24,04	24,03	24,0375	24 —	24,04	24,04	24,03	24,04	24,04
Escudo Port.	21,75	21,76	21,75	21,75	21,70	21,77	21,79	21,76	21,75	21,77

Media dei titoli del 6 ottobre 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	82,50
Id. 3,50 % 1902	85 —
Id. 5 % 1935	105,75
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,85
Id. 5 % 1936	102,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,225
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 ottobre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	602,285
1 Franco svizzero	143,557
1 Corona danese	90,122
1 Corona norvegese	87,257
1 Corona svedese	120,175
1 Fiorino olandese	172,06
1 Franco belga	12,468
1 Franco nuovo (N.F.)	126,28
1 Lira sterlina	1746,062
1 Marco germanico	155,45
1 Scellino austriaco	24 039
1 Escudo Port.	21,77

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a venti posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che al 9 agosto 1961, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ad un posto di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione bandito con decreto ministeriale in data 17 aprile 1961, nessuna domanda di ammissione era pervenuta a questa Amministrazione e che, pertanto, il posto suddetto deve considerarsi disponibile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, la metà dei posti suddetti è riservata al personale che il 17 febbraio 1960, data di entrata in vigore della legge stessa, si trovava già in servizio, per legittimo atto di nomina o di assunzione, presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

A favore dei candidati sottoindicati valgono, inoltre, le seguenti riserve di posti:

a) due posti agli ingegneri in possesso del diploma di specializzazione in ingegneria del traffico o attestato di frequenza e superamento degli esami dei corsi di specializzazione e di cultura di ingegneria del traffico tenuti presso una delle Università italiane, che, risultati idonei nelle prove obbligatorie di esame, abbiano superato la prova supplementare relativa;

b) un posto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, al candidato che, risultato idoneo nelle prove obbligatorie di esame, abbia superato la prova supplementare di lingua tedesca.

Art. 2.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultino in possesso del diploma di laurea in ingegneria e, se laureati posteriormente alla pubblicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Libia, nonchè i profughi della Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137), artt. 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137 articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino a 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragione di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 art. 2).

Non si cumulano gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già impiegati civili di ruolo. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo quale ne sia la natura del rapporto di impiego, fatta eccezione per i dipendenti non di ruolo del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina e della Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di, raggiungere, in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) le lingue estere scelte;

o) il possesso dei titoli di cui alle lettere *a*) del comma terzo dell'art. 1 e la richiesta di essere ammessi a sostenere la relativa prova supplementare;

p) l'eventuale richiesta di essere ammessi a sostenere la prova supplementare di lingua tedesca.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato.

La fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consteranno per tutti gli aspiranti, di tre prove scritte e di una prova orale obbligatoria.

Le tre prove scritte si svolgeranno una su un argomento della parte seconda del programma, una su un argomento della parte terza ed una su un argomento della parte quarta.

La prova orale verterà su gli argomenti delle parti prima, seconda, terza, quarta e quinta del programma.

I candidati che trovandosi nelle condizioni previste intendano concorrere per i posti riservati di cui alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'art. 1 del presente bando e ne facciano esplicita richiesta nella domanda di ammissione, dovranno sostenere, oltre alle prove obbligatorie scritte ed orali, una prova supplementare scritta ed orale sugli argomenti rispettivamente indicati nei supplementi numeri 1 e 2 del programma di cui all'art. 15.

I candidati che ne avranno fatta esplicita richiesta nella domanda di ammissione sosteranno anche la prova facoltativa di cui al supplemento n. 3 del programma in una o in entrambe le lingue francese ed inglese.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente a pena di nullità su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema è escluso dal concorso.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte obbligatorie, supplementari e facoltative, è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

I candidati che risulteranno ammessi alla prova orale dovranno esibire alla Commissione esaminatrice la patente di guida non inferiore al tipo *B* ad uso privato ovvero comprovare alla Commissione stessa di avere sostenuto, con esito favorevole il relativo esame presso il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Sono ammessi alla prova orale supplementare i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella rispettiva prova scritta supplementare.

La prova orale supplementare si intende superata se il candidato ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva delle prove obbligatorie è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la Commissione assegnerà un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva per la graduatoria di merito risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove obbligatorie con i punteggi assegnati per le prove facoltative di conoscenze di lingue estere.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllati particolarmente oltre che la sana e robusta costituzione come sopra prevista, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le Ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo secondo) della tabella allegata al decreto ministeriale 17 dicembre 1940, n. 1908).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a

favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e con le riserve di cui all'art 1, commi secondo e terzo, del presente decreto.

L'assegnazione dei posti riservati ai sensi del terzo comma dell'art. 1 ai candidati che abbiano superato, oltre le prove obbligatorie, anche la prescritta prova supplementare sarà fatta secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di merito. A parità di voti nella graduatoria di merito saranno preferiti i candidati nell'ordine risultante dalla votazione riportata nella prova supplementare.

In caso di ulteriore parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero, in sostituzione di questo ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 2, entrambi in originale oppure in copia;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile nel Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere la annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 637.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra e assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto di foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alla liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici ed ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta bollata da lire 200 rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, ed in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc.; di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, o i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati ed gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato

sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 novembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro e sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo e in qualità di membro aggiunto un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere la relativa prova di esame.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art. 15.

Programma d'esame

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

PARTE I

Nozioni tecniche fondamentali

1) Elementi di meccanica applicata alle costruzioni: applicazioni ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di strutture e costruzioni fisse di ogni genere in muratura, legno, ferro e cemento armato.

2) Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche, applicazioni alle trasmissioni di potenza ed alle macchine motrici ed operatrici a fluido, con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri.

3) Elementi di elettrotecnica, di misure ed impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione della energia elettrica, con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri.

4) Elementi di tecnologia dei materiali da costruzione e dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

PARTE II

Costruzioni civili (edili, stradali, ferrotranviari)

1) Progettazione e verifica di stabilità di fabbricati, strutture ed elementi particolari (fondazioni, solai, coperture, ecc.).

2) Progettazione e verifica di stabilità di opere d'arte stradali e ferroviarie (passarelle, sottopassaggi, cavalcavia, ponti, muri di sostegno, ecc.).

3) Progettazione e costruzione di strade ordinarie e ferrate (studio del tracciato e del profilo; movimenti di terra; corpo stradale, tipi, dimensioni e costruzioni; pavimentazioni stradali e armamento ferroviario).

4) Cenni sull'organizzazione dei cantieri di costruzione.

PARTE III

Impianti fissi ed esercizio dei trasporti

1) Fabbricati, impianti ed esercizio di trasporti automobilistici su strada ordinaria (autostazioni, autorimesse, autofficine; autoservizi passeggeri e merci, ecc.).

2) Fabbricati, impianti ed esercizio di trasporti ferrotranviari e filoviari (stazioni, rimesse, depositi, magazzini, officine, sottostazioni, impianti di alimentazione e di segnalamento; servizi ferroviari, tramviari e filoviari, servizi misti e di corrispondenza auto-ferroviari; ecc).

3) Cenni sugli impianti funiviari (funivie, seggiovie, ascensori, funicolari, slittovie, sciovie e simili).

4) Cenni sugli impianti di navigazione interna (impianti di approdo, cantieri).

5) Cenni sulla regolazione del traffico (separazione o incanalamento del traffico, sensi unici; regolazione delle manovre e della velocità; segnalazione e semaforizzazione).

6) Cenni sugli impianti per l'organizzazione del traffico sulle strade (aree di manovra, accessi, canalizzazione, intersezioni a raso e a più livelli, parcheggi, reti viarie, ecc.).

PARTE IV

Trazione e materiale mobile

1) Meccanica della locomozione (resistenze al moto su strada e su rotaia; avviamento e frenature; potenza necessaria alla trazione).

2) Progettazione e costruzione di moto-autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporti su strada ordinaria (telaio, motore, trasmissione, sospensioni, impianti di frenatura; prestazioni, ecc.).

3) Progettazione e costruzione di locomotive a vapore, diesel ed elettriche e di automotrici diesel ed elettriche per la trazione ferroviaria e tramviaria (carro, telaio, apparato motore, sospensioni, impianti di frenatura; prestazioni; ecc.).

4) Cenni sul materiale rimorchiato per ferrovie e tramvie (carri merci e carrozze viaggiatori).

5) Cenni sui natanti per navigazione interna (motoscafi, navi mercantili per merci e per passeggeri; dislocamento, stazza).

6) Cenni sulla manutenzione e riparazione del materiale automobilistico, filoviario, ferroviario e tramviario.

PARTE V

Nozioni amministrative

1) Leggi e regolamenti fondamentali sulla circolazione stradale (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).

2) Leggi e regolamenti fondamentali sulla concessione e sull'esercizio dei servizi pubblici di trasporto (testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e aggiornamenti relativi; legge 8 giugno 1913, n. 631; legge 28 settembre 1939, n. 1822; legge 23 giugno 1927, n. 1110; regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728; regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696; legge 20 giugno 1955, n. 1349).

3) Norme per l'accettazione e collaudo dei materiali da costruzione.

4) Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Direzione generale ed ispettorati compartimentali).

5) Decentramento dei servizi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto ministeriale 8 ottobre 1955).

6) Cenni generali sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato.

SUPPLEMENTO N. 1

Per gli specializzati in ingegneria del traffico

1) Elementi del traffico (caratteristiche psicofisiche dell'uomo, caratteristiche dei veicoli, caratteristiche del traffico, indagini stastiche, indagini origine-destinazione, ecc.).

2) Regolazione del traffico (movimento e manovra dei veicoli, punti di conflitto, organizzazioni locali e generali di regolazione, separazione e incanalamento del traffico, sensi unici, rotatorie; regolazione dell'attraversamento, della svolta, della velocità e del parcheggio; segnalamento orizzontale e verticale; semaforizzazione delle intersezioni e degli itinerari).

3) Impianti per l'organizzazione del traffico (aree di manovra accessi, canalizzazioni; intersezioni a raso e a più livelli; interscambi; parcheggi; vie di rapido transito, di penetrazione, di circonvallazione; organizzazione delle reti viarie urbane ed extraurbane).

SUPPLEMENTO N. 2

Prova supplementare di lingua tedesca

Prova scritta:
Composizione in lingua tedesca.

Prova orale:
Conversazione in lingua tedesca.

SUPPLEMENTO N. 3

Prova facoltativa, solo scritta, di conoscenza di lingue estere.

Breve composizione in lingua francese e inglese.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1961

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1961
Registro n. 84 bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C., pagina n. 176

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a venti posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . . . presso l'Università di . . . . di essere abilitato alla professione di ingegnere, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessario una esplicita dichiarazione in tal senso).

Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma terzo, lettera . . . e chiede di essere ammesso a sostenere la relativa prova supplementare. (Solo per coloro che intendano avvalersi delle riserve di posti di cui al terzo comma dell'art. 1).

Per la prova facoltativa di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . (francese o inglese).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data

Firma (1)
. . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6110)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1961 del Ministero dell'industria e del commercio, messo in distribuzione il 1° settembre 1961, pubblica il decreto ministeriale 9 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1961, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 86, che approva la graduatoria del concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano) indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1959.

(6342)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettante ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 30 settembre 1961).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze nel ruolo della carriera esecutiva delle imposte di fabbricazione n. 46 (quarantasei) posti di ufficiale aggiunto spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine stabilito.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domanda presentate dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di ufficiale aggiunto, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(6359) p. *Il Ministro*: PUGLIESE

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3877 del 13 ottobre 1960, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1959;

Considerato che il prof. Leonello Nucciotti, medico provinciale capo, componente, è stato trasferito all'ufficio di Pavia e che il dott. Antonio Simonetti, medico provinciale capo, dall'ufficio di Forlì è stato trasferito a quello di Cremona, per cui occorre provvedere alla modifica del succitato decreto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Simonetti, medico provinciale capo è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso in narrativa, in sostituzione del prof. dott. Leonello Nucciotti.

Cremona, addì 16 settembre 1961

Il medico provinciale: SIMONETTI

(6362)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2267 del 28 giugno 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Sospiro;

Visto il proprio decreto n. 2268 del 28 giugno 1961, con il quale veniva dichiarata vincitrice l'ostetrica Daria Faliva;

Considerato che la medesima non ha assunto regolare servizio entro il termine dei giorni quindici dalla notifica dell'atto di nomina n. 5145 del 26 luglio 1961 del Consiglio comunale di Sospiro;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti;

Visti gli articoli 26 e 27 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Elvira Preti è dichiarata vincitrice della condotta del comune di Sospiro, in sostituzione dell'ostetrica Daria Faliva dichiarata rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e del comune di Sospiro.

Cremona, addì 21 settembre 1961

(6363) *Il medico provinciale*: BONETTI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Varianti alle graduatorie dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961 relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958;

Vista la nota n. 1188 del 5 giugno 1961, con la quale il sindaco di Pentone comunicava a questo ufficio che il dott. Gallo Francesco, vincitore della condotta medica di Pentone, con lettera del 27 maggio 1961 indirizzata al Comune, ha rinunziato alla nomina a titolare di quella condotta medica;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 2341 del 5 aprile 1961;

Considerato che il concorrente dott. Mattace Raso Giuseppe; che segue in graduatoria, dichiarato vincitore con proprio decreto n. 3921 del 24 giugno 1961 in sostituzione del dott. Francesco Gallo rinunziatario, con deliberazione della Giunta municipale di Pentone n. 32 in data 16 settembre 1961 è stato dichiarato rinunziatario per non aver assunto servizio nel termine datogli dal Comune stesso;

Considerato inoltre che il dott. Spadaro Francesco che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Pentone, indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961, il dott. Spadaro Francesco è dichiarato vincitore della condotta medica di Pentone in sostituzione del dott. Gallo Francesco, rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Pentone.

Catanzaro, addì 27 settembre 1961

Il medico provinciale: TURSI

(6364)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4366 del 14 luglio 1961, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959;

Visto il telegramma del 5 agosto 1961, con il quale il dottor Donato Vincenzo vincitore della condotta medica di Belcastro ha comunicato di rinunziare alla condotta stessa;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 4356 del 14 luglio 1961;

Considerato inoltre che il dott. De Luca Giulio, collocato in graduatoria dopo il dott. Donato Vincenzo, ha rinunziato alla nomina a titolare della condotta medica di Belcastro;

Considerato, inoltre, che il dott. Bisceglia Nicola che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Belcastro, indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4366 del 14 luglio 1961, il dott. Bisceglia Nicola è dichiarato vincitore della condotta medica di Belcastro in sostituzione del dott. Donato Vincenzo, rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Belcastro.

Catanzaro, addì 28 settembre 1961

Il medico provinciale: TURSI

(6365)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nel comune di Palermo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti il decreto n. 903 dell'8 febbraio 1960, con il quale venne bandito un concorso per cinque posti di veterinario condotto vacanti nel comune di Palermo alla data del 30 novembre 1959, ed il decreto n. 2598 del 5 aprile 1961, col quale furono assegnati ai vincitori le condotte veterinarie messe a concorso;

Constatato che il dott. Cuti Salvatore Pietro ha rinunziato alla nomina al posto di cui fu dichiarato vincitore con decreto n. 2598 del 5 aprile 1961, avendo egli conseguito in precedente concorso la nomina di veterinario condotto del comune di Palermo;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione del posto di veterinario condotto del comune di Palermo rimasto disponibile;

Visto l'art. 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 2598 del 5 aprile 1961, con il quale fu approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Marino Giuseppe è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del comune di Palermo, rimasto disponibile in seguito a mancata accettazione da parte del dott. Cuti Salvatore Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, della Prefettura e del comune di Palermo.

Palermo, addì 26 settembre 1961

Il veterinario provinciale: CARRA

(6361)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.